



ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

SEDE PROVINCIALE DI LECCE

73100 LECCE - VIA P. Palumbo, 2

Tel. +39 328 6892808 - Fax 0832.246665

e-mail: lecce@adocpuglia.it

ALLA PROVINCIA DI LECCE: SERVIZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

(pec: protocollo@cert.provincia.le.it

ambiente@cert.provincia.le.it)

AL COMUNE DI TAURISANO

(pec: comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it

urbanistica.comune.taurisano@pec.rupar.puglia.it)

CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 10.12.2020

Considerazioni sul procedimento integrato di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica relativamente all'istanza avanzata dalla ditta A. Tarantino SRL, corrente in Taurisano alla via Quinto Ennio 15, inerente al "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI IN TAURISANO LOCALITA' "MARASCULE". ISTANZA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DELLA L.R. 11/2001 E PER L' AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006".

Nell'interesse generale della comunità regionale e di quella salentina in particolare, in ordine alla specifica volontà di tutelare l'Ambiente in cui viviamo, si manifestano espressamente le seguenti osservazioni con invito a considerarle nella sede della convocata Conferenza dei Servizi

e con preghiera di fornire le opportune scritte risposte tanto in caso di approvazione quanto in quello di rigetto.


- Riguardo al “*procedimento integrato*” di VIA-AU attivato da codesto Ente si osserva che, nonostante l’art. 5 bis della L.R. 11/01 e ss.mm.ii. preveda: “*Per tutte le opere e gli interventi da sottoporre alle procedure previste dall’articolo 5, l’autorità competente per la procedura di VIA provvede al coordinamento dei procedimenti amministrativi e all’acquisizione unitaria degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 15*”; trattandosi di impianto di gestione rifiuti i termini per la nomina del responsabile del procedimento, per la convocazione della conferenza di servizi (conferenza pacificamente istruttoria) e per la sua conclusione, devono restare sospesi sino alla acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 208 ,comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (TUA). **Si invita pertanto codesta Autorità competente a tenere conto di quanto sopra evidenziato.** Vi è di più il proponente avanza istanza per: “*la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 11/2001 e per l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006*”; salvo indicare, a pag. 4 dell’elaborato “*ALL_A ATarantinoRecuperolnerti_RelazioneTecnica*”, che: “*L’impianto in oggetto ricade nella seguente tipologia di impianti secondo quanto indicato nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006: z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs. 152/2006. Per gli impianti ricadenti nel punto z.b, prima descritto, occorre procedere con verifica di assoggettabilità a VIA. Per quanto attiene la L.R. 11/2001, l’impianto ricade nella seguente tipologia: B.2.ak) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc. Nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc.*”. Conseguentemente è necessario che il proponente formuli correttamente l’istanza, richiedendo la **verifica di assoggettabilità a VIA** ai sensi dell’art. 19 del TUA e non la **valutazione di impatto ambientale** che è disciplinata dall’art. 23 del TUA. Non pare infine, in assenza di espressa richiesta da parte del proponente, potersi invocare la previsione di cui all’art.

4 comma 6 lett. a) della L.R. 11/01 che consente di sottoporre a VIA, su richiesta del proponente, progetti di opere e di interventi compresi nell'allegato B. Peraltro, tale possibilità non trova più riscontro nella norma nazionale. Se, nonostante quanto sopra evidenziato, codesta Autorità competente ritenesse comunque ammissibile l'istanza di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione unica avanzata dalla A. Tarantino Srl si osserva che la modalità che deve oggi essere **obbligatoriamente** attivata per i procedimenti di VIA di competenza regionale è, come stabilito dall'art. 7-bis, comma 7, del D.lgs. 152/06, quella del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.lgs. 152/06.

Osservazioni sul SIA, sulla localizzazione dell'impianto e sulla conformità a piani e a programmi

Relativamente ai contenuti del SIA di cui all'allegato VII alla Parte II del TUA si osserva che:

- le componenti ambientali interessate dal progetto sono descritte in modo non dettagliato; per la componente "*natura e biodiversità*" non si tiene conto di eventuali connessioni ecologiche presenti nel territorio dal momento che il contesto in oggetto ricade in aree in cui è presente una diffusa naturalità.
- la valutazione degli effetti ambientali e relative misure di mitigazione è basata esclusivamente su considerazioni di tipo qualitativo e non scaturisce da una valutazione oggettiva da cui si possa attribuire in modo chiaro, e per tutte le componenti ambientali esaminate, l'entità del potenziale impatto.
- con riferimento agli impatti cumulativi, non è chiaro in che modo e con quale intensità gli impatti derivanti dal progetto possano incidere sull'area geografica e sulla popolazione potenzialmente interessata e come queste informazioni possano aver condizionato in senso ambientale le scelte del progetto.
- Nella relazione "*ALL_A ATarantinoRecuperoInerti_RelazioneTecnica*", al paragrafo 2.5 "*Cumulo con altri progetti*", si evidenzia solo la presenza di altre attività estrattive nell'areale in esame senza menzionare altro e valutando trascurabili gli effetti cumulativi. **È invece importate segnalare che a poca distanza dal sito individuato sorgono altri due impianti di recupero di rifiuti inerti (Carangelo Quintino Rocco Costruzioni Srl e Icom di Pasquale Muccio), l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi Armando Muccio Srl, l'impianto di depurazione dell'agglomerato di Taurisano e la piattaforma di trattamento di rifiuti liquidi della Provincia di Lecce, come è evidente dalla sottostante cartografia.**



Per una corretta valutazione degli **effetti cumulativi e dei benefici ambientali effettivamente conseguibili dalla realizzazione di tale progetto**, si rammenta che l'attività di gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse tanto da comportare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori (cfr. art. 177 comma 2 e art. 208 comma 6 del TUA); la presenza di tali impianti, **due dei quali peraltro della stessa tipologia di quello in esame**, andrebbe pertanto attentamente valutata dall'Autorità competente. Si evidenzia inoltre che l'Autorità competente, proprio in ragione del pubblico interesse, dovrebbe attentamente valutare le proposte di realizzazione di ulteriori impianti di recupero inerti sul territorio provinciale considerato il ragguardevole numero di installazioni già realizzate ed operative e la loro capacità di trattamento, già ampiamente in grado di soddisfare il fabbisogno provinciale.

- nel SIA non è riportato quanto indicato all'art. 2 e all'art. 3 dell'allegato VII alla Parte II del TUA: **art. 2** *“Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche,*

con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato"; **art.3** "La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche".

- relativamente alle misure di mitigazione previste, il SIA non approfondisce in modo chiaro quanto indicato all'art. 7 dell'all. VII al TUA "Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento".
- Con riguardo agli Aspetti "Urbanistico Territoriali" si osserva che l'impianto proposto ricade in zona agricola E con tipizzazione E5: zona agricola di bonifica, di recupero e di attività estrattive. Tale zonizzazione, in genere, non consente la realizzazione di un impianto di gestione di rifiuti in quanto il grado di prescrizione è anche qui "escludente". Tuttavia, il PRGRS, nel caso di impianti di recupero tecnicamente connessi ad impianti produttivi quali cave in coltivazione, declassa il grado di prescrizione del vincolo da escludente a penalizzante. Penalizzante però significa (cfr. punto 4 del paragrafo 16.2 del PRGRS) che l'impianto può essere realizzato **solo dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate**. L'Autorità competente, in tal caso, autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato. Non è certamente questo il caso; le opere di "mitigazione" proposte si limitano infatti ad assicurare l'umidificazione dei cumuli mediante irrigatori fissi e mobili.
- Riguardo agli Aspetti "Strategico Funzionali" si rileva che la documentazione progettuale non contiene riferimenti a una eventuale baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione dei rifiuti, fattore che ha un grado di prescrizione "preferenziale". In realtà sono

del tutto assenti nella documentazione progettuale considerazioni circa la produzione di rifiuti da costruzione e demolizione nella regione e nella provincia nonché l'indicazione dei produttori dei rifiuti con riferimento ai tipi ed alle qualità (informazione peraltro richiesta dall'all. A alla L.R. 30/86).

- Riguardo alle prescrizioni contenute nell'art. 21, comma 3, della Legge regionale n. 22 del 05/07/2019 "*Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva*" si osserva infine che ben difficilmente il proponente, pur avendo previsto la recinzione dell'area destinata al recupero dei rifiuti, potrà evitare interferenze con l'attività estrattiva poiché intende utilizzare gli stessi uffici, la stessa pesa e, probabilmente lo stesso frantoio (non è chiaro infatti perché il proponente si dilunghi a descrivere le caratteristiche del frantoio esistente dedicato agli inerti di cava visto che intenderebbe utilizzare dei nuovi gruppi mobili).

Considerazioni sulle operazioni di trattamento dei rifiuti richieste.

L'intendimento del proponente è quello di effettuare operazioni di gestione di rifiuti, qualificabili come "*inerti*", con operazioni di recupero inquadrabili nelle tipologie [R13] Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da [R1] a [R9] e [R5] Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche per un quantitativo massimo di **99.500 t/a**, pari a circa **432 t/g**. Sulla congruità di tali quantitativi, in rapporto al fabbisogno provinciale, è stato precedentemente detto; qui si intendono invece evidenziare le lacune e le contraddizioni inerenti la gestione dei rifiuti che il proponente intende attuare.

Si premette innanzitutto che il progetto non risponde, per articolazione e dettaglio degli elaborati nonché contenuti tecnici delle relazioni, a quanto prescritto dall'allegato A della L.R. 30/86 e pertanto, già solo per questo motivo, **in base all'art. 6, comma 3, lett. a) e b) della succitata legge regionale non può procedersi all'approvazione del progetto**. Inoltre, il progetto non avrebbe potuto neanche essere ammesso alla successiva fase istruttoria, con conseguente nullità di ogni atto connesso che si dovesse adottare, come previsto dal vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (Burp n. 83/2015 pag. 23822), in quanto nella **domanda di autorizzazione** non sono stati indicati:

- ubicazione dell'impianto attraverso l'indicazione delle coordinate geografiche (sistema UTM, WGS84) relative ai punti della poligonale che circoscrive l'area di impianto e che è riportata in una planimetria catastale a scala adeguata;

In subordine si esplicitano qui di seguito ulteriori lacune e contraddizioni del progetto proposto:

- a pag. 25 della relazione "*ALL_A ATarantinoRecuperoInerti_RelazioneTecnica*" si parla di: "*...omissis...ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie (MPS) con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate...omissis...*". Tali generiche affermazioni, invero datate, non risultano corrispondenti alla normativa vigente che, all'art. 184 ter, parla di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) e specifica a quali condizioni il rifiuto cessa di essere tale. Su tale fondamentale aspetto il proponente si limita a dichiarare, a pag. 36 della relazione tecnica, una generica conformità alle "*caratteristiche dei materiali indicati con le sigle C1, C2, C3, C4 conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 e saranno vendute o **utilizzate in proprio per le più svariate destinazioni***". La circolare richiamata dal proponente riguarda esclusivamente le modalità per richiedere l'iscrizione nel repertorio del riciclaggio di cui al DM 8 maggio 2003 n. 203 di aggregati riciclati e di conglomerati bituminosi riciclati rispondenti a determinate **caratteristiche prestazionali** indicate nell'allegato C della Circolare. Tanto, come aveva già avuto modo di affermare il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'Adunanza del 19 ottobre 2017, non è sufficiente a immettere sul mercato gli aggregati ottenuti che, per poter essere commercializzati come prodotti da costruzione, devono ottenere la marcatura CE secondo quanto stabilito dal pertinente Regolamento UE ecc..

Al contrario i commi 1 e 3 del citato art. 184-ter del T.U.A, di seguito riportati:

- 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
 - esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 - la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- 3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
 - materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - processi e tecniche di trattamento consentiti;
 - criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

indicano con chiarezza le informazioni che devono essere fornite all'Autorità Competente per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di recupero di rifiuti. Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) a cui la norma (comma 3-ter art. 184 del T.U.A.) peraltro ha delegato il controllo della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ha pubblicato al proposito delle Linee Guida per l'applicazione della disciplina "End of Waste" che forniscono (pag. 12 e seguenti) importanti indicazioni sulle informazioni che l'A.C. deve assumere in sede di rilascio dell'autorizzazione. Le citate Linee Guida analizzano punto per punto le condizioni richieste dai succitati commi indicando dettagliatamente le informazioni che devono riscontrarsi nell'esame dell'istanza di un'autorizzazione che, in seguito ai trattamenti effettuati, preveda la cessazione della qualifica di rifiuto. Tali informazioni non sono contenute nell'istanza prodotta della A. Tarantino Srl nonostante riguardino **aspetti fondamentali per la sicurezza ambientale**. Si vuole qui porre ulteriormente l'attenzione su un non meglio specificato "**utilizzo in proprio per le più svariate destinazioni**" che il proponente intenderebbe fare dei rifiuti trattati;

- Al paragrafo 2.3.4 della relazione la ditta comunica che intende utilizzare il frantoio esistente nell'area di cava o, in alternativa, un gruppo mobile di frantumazione e vagliatura da affittarsi. Nel paragrafo successivo, invece sembra certo l'utilizzo del frantoio fisso esistente e la locazione di un frantoio semovente. Nella tavola 16 "*ATarantinorecuperoinerti_statodeiluoghi-piazzola_nuovaposizione*" sono indicati due impianti mobili: A) frantumazione, B) vagliatura;
- La tavola n. 18 non è comprensibile. La pianta rapp. 1:200 riporta i blocchi in calcestruzzo dello spessore di 1 m (quindi 5 mm in pianta) e i setti trasversali (new jersey) che dovrebbero fungere da sponda per i rifiuti in cumulo. Nella sezione A-A, rapp. 1:20, compaiono sezionati i blocchi in calcestruzzo ma non compare in vista il setto di separazione. I volumi teorici stoccabili sono valutati in eccesso perché non tengono conto dell'angolo d'attrito del cumulo anche nella direzione perpendicolare alle barriere new jersey;
- In base a quanto asserito dal proponente la capacità di trattamento dell'impianto è pari a 432 t/g, con un'area di messa in riserva dei rifiuti avente una capacità massima teorica di circa 1627 t, cioè poco meno di 4 giorni di conferimenti. Tuttavia, il proponente non indica e non chiarisce quali siano le modalità di deposito prima dell'invio alle destinazioni finali degli ingenti quantitativi di materiali lavorati in un'area così ristretta. In solo un mese di lavorazione infatti l'impianto sarebbe in grado di trattare circa $432 \text{ t/g} \times 20 \text{ gg} = 8.640 \text{ t}$ di rifiuti che, una volta lavorati, richiederebbero almeno 5.000 m^2 di superficie dedicata al deposito prima della commercializzazione; area ben superiore a quella dei modesti cumuli indicati con la lettera "C" nella tavola 16 "*ATarantinorecuperoinerti_statodeiluoghi-piazzola_nuovaposizione*".

Lecce 07.12.2020

ADOC sede provinciale di Lecce

Presidente avv. Alessandro Presicce